

N. 1431/2013 R.G.N.R.  
N. 640/2016 R.G.Dib.  
N. 60/2017 R.G. DEPOSITO SENTENZE  
Data deposito sentenza 21 Febbraio 2017  
Data irrevocabilità \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ R.ESEC.  
N. \_\_\_\_\_ C. penale  
Redatta scheda e foglio complementare il \_\_\_\_\_  
Comunicata al Procuratore Generale il \_\_\_\_\_  
Estratto sentenza alla Procura il \_\_\_\_\_



## TRIBUNALE DI VERBANIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO  
dott. Raffaella ZAPPATINI

all'udienza del 27 Gennaio 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

### SENTENZA

nel procedimento penale contro:

➤ **TERENZIO APOSTO**, nato a Milano il \_\_\_\_\_, ivi residente in via C\_\_\_\_\_  
A\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**Libera presente**

Assistito e difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo RUGA RIVA del Foro di Verbania.

### IMPUTATO

**del reato p. e p. dall'art. 256 commi I lett. a) e II del D.L.vo 152/2006 perché, in qualità di amministratore unico della F\_\_\_\_\_ S.p.a., con sede in A\_\_\_\_\_ via M\_\_\_\_\_ n. 49, effettuava ripetutamente fra il 2010 e l'aprile 2013, attività di raccolta, trasporto e smaltimento (presso il centro di raccolta rifiuti solidi urbani, sito in A\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, località "ex B\_\_\_\_\_") di rifiuti non pericolosi (assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, impregnati di cobalto e nichel) derivanti dall'attività produttiva esercitata (sintetizzazione di polveri metalliche) codice CER 15.02.03, in mancanza di prescritta autorizzazione.**

**In A\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, località "ex B\_\_\_\_\_", nel periodo sopra indicato.**

**Conclusioni delle parti****pubblico ministero:** assoluzione perché il fatto non sussiste;**difesa dell'imputato:** assoluzione perché il fatto non sussiste.**FATTO E DIRITTO**

Tratto al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato descritto nel superiore capo di imputazione, l'imputato deve esserne mandato assolto per insussistenza del fatto contestato.

L'istruttoria dibattimentale e, in particolare, la produzione documentale offerta dalla difesa dell'imputato, ha, infatti, dimostrato che la attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti del tipo di quelli sequestrati era stata autorizzata fin dal 1983 quando, su richiesta della Ditta F. [REDACTED], il Comune di A. [REDACTED], aveva assimilato i rifiuti quali "scopatura compreso segatura, carta e cartoni vari, sacchetti in plastica e stracci, rifiuti della mensa" ai rifiuti solidi urbani che, come tali, sarebbero stati raccolti e smaltiti (cfr. doc. 3 della difesa).

Analoghe autorizzazioni sono state richieste, ottenute - e prodotte a dibattimento - relativamente ai periodi oggetto della odierna contestazione (cfr. docc. 7 e 8 del P.M., 4 e 5 della difesa).

In virtù di tali atti autorizzativi, plastica, carta e stracci sono stati trattati come rifiuti urbani di cui al codice CER 20 - rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) - e come tali conferiti da F. [REDACTED] nella piattaforma comunale di A. [REDACTED].

Tale assimilazione è stata correttamente effettuata dall'ente comunale nel rispetto della previsione di cui all'art. 198 D.lgs. n. 152/2006.

Non corretto è, allora, il riferimento, contenuto in imputazione, con riguardo ai rifiuti per cui oggi è processo, al codice CER 15.02.03.

Peraltro, la F. [REDACTED] risulta sottoscrittrice di un contratto per lo smaltimento di rifiuti industriali aventi codice CER 15.02.03; dispone di un cassone di stoccaggio di rifiuti con tale codice; negli anni 2015 e 2016 ne ha smaltito un quantitativo di 4.000 kg ciascuno; negli anni ha sostenuto costi sempre crescenti per lo smaltimento rifiuti, in linea con la crescita del fatturato (cfr. docc. 8 e 12 difesa e deposizione teste Gi. [REDACTED] P. [REDACTED]).

A dimostrazione, cioè, di un atteggiamento corretto e consapevole nella gestione dei rifiuti.

Ancora, l'assunto del teste C. [REDACTED] D. [REDACTED] - in servizio, all'epoca dei fatti, presso il Comando Provinciale Corpo Forestale di Verbania, Stazione di Crevoladossola - secondo cui i provvedimenti di cui ai docc. 7 e 8 del P.M., autorizzavano lo smaltimento di materiale non contaminato, non trova riscontro nei richiamati provvedimenti autorizzativi, che nessun riferimento fanno alla eventuale contaminazione dei rifiuti, così qualificati, con sostanza utilizzate nelle produzione



industriale.

Intanto, non vi è prova che i rifiuti conferiti da F. [REDACTED] presso centro di raccolta rifiuti solidi urbani del Comune di A [REDACTED] siano, come indicato in imputazione, contaminati da cobalto e nichel.

La Polizia giudiziaria si è limitata, nel descrivere le immagini di cui ai fascicoli fotografici prodotti, a constatare la presenza di polveri e liquidi di colore scuro.

Ad ogni buon conto, la presenza, sui rifiuti, di residui della attività produttiva, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova circa l'utilizzo nel ciclo produttivo industriale, non è circostanza di per sé sola idonea a trasformare i rifiuti conferiti in "materiali derivanti dalla attività produttiva", esclusi dalla autorizzazione del 12 Aprile 2011.

In conclusione, allora, può affermarsi che, correttamente, i rifiuti sono stati trattati come rifiuti urbani, esistendo validi provvedimenti di assimilazione ed autorizzazione comunale, legittimanti il conferimento presso il centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Consegue la revoca del decreto penale di condanna opposto.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.;

**ASSOLVE**

l'imputato dal reato ascritto perché il fatto sussiste.

Visto l'art. 464 comma 5 c.p.p.;

**REVOCA**

il decreto penale di condanna nr. 875/2013, emesso dal G.i.p. in sede in data 31 Ottobre 2012.

Motivi in 30 giorni.

**Così deciso in VERBANIA il 27 Gennaio 2017**

**Motivi in data 21 Febbraio 2017.**

**IL GIUDICE**

dott. Raffaella ZAPPATINI

Depositato in Cancelleria  
Udienza

il 21/2/17

Il Cancelliere  
Giovanni Mencarelli

